

18.12.1986  
INPDAl

VERBALE D'ACCORDO

La SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni  
p. a. nella persona del VP e AD dr. Paolo BENZONI e


Il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali dei  
Dirigenti SIP rappresentato dai membri del Comitato di  
Funzionamento nelle persone di: ing. Maurizio BUFALINI, ing.  
Giuseppe NICOTRA e dr. Sergio SBORDONE

muovendo dal comune riconoscimento della esigenza di definire uno  
strumento per l'erogazione di prestazioni previdenziali integra-  
tive di quelle erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei  
Dirigenti di Aziende Industriali, nonche' degli interventi  
assicurati dal Fondo Integrativo di Previdenza per i Dirigenti di  
Aziende Industriali, nella finalita' di assicurare un maggior  
equilibrio fra la retribuzione del dirigente e l'ammontare del  
trattamento pensionistico;

convengono quanto segue

- 1) A decorrere dal 1.9.86 e' previsto per i Dirigenti della  
Societa' in servizio a tale data e iscritti all'INPDAl un  
trattamento previdenziale integrativo, sotto forma di pre-  
videnza a capitalizzazione. Tale trattamento verra'  
realizzato mediante la costituzione di apposita Cassa  
Aziendale di Previdenza da costituirsi con atto pubblico ai  
sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 del Codice Civile, alla  
quale sono iscritti obbligatoriamente, tutti i Dirigenti alle  
dipendenze dell'Azienda alla predetta data del 1.9.86 e  
iscritti all'INPDAl, nonche' dalla data di nomina o di as-  
sunzione, i Dirigenti nominati tali o assunti successivamente  
(e iscritti all'INPDAl) dopo l'eventuale periodo di prova se  
espressamente previsto.

2



L'obbligo della iscrizione alla Cassa permane per tutta la durata del rapporto di lavoro del Dirigente alle dipendenze dell'Azienda.

- 2) Il trattamento previdenziale e' finanziato da un contributo stabilito nella misura del 2% della retribuzione complessiva, suddivisa come segue:

1% a carico dell'azienda

1% a carico del dirigente


nonche' da un ulteriore contributo del 6% sulla quota di retribuzione complessiva eccedente il massimale INPDAI (o se superiore il massimale FIPDAI) suddiviso come segue:

3% a carico dell'azienda

3% a carico del dirigente


Per retribuzione complessiva si intendono gli elementi della retribuzione di fatto considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto.

- Nel caso di periodi inferiori all'anno i predetti massimali INPDAI o FIPDAI vanno computati pro-rata per il periodo cui si riferisce la retribuzione corrisposta.
- I predetti contributi sono comunque dovuti alla Cassa dalla data fissata per la decorrenza del trattamento previdenziale integrativo (1.9.86), per i Dirigenti in servizio a tale data o dalla data di assunzione o nomina per i Dirigenti nominati o assunti successivamente.
- L'accreditamento dei predetti contributi avviene con cadenza semestrale anticipata (30 giugno - 31 dicembre). La quota a carico del dirigente e' trattenuta posticipatamente sulle competenze mensili di ciascuno, salvo conguagli eventualmente necessari per variazioni retributive o cessazione del rapporto di lavoro.
- I contributi afferenti il 1986 dovuti con la decorrenza stabilita dal presente accordo per il trattamento previdenziale integrativo (1.9.86) saranno messi a disposizione della Cassa Aziendale di Previdenza entro il 31 dicembre 1986.

2-  


- 3) I contributi che affluiranno alla Cassa Aziendale di Previdenza saranno accreditati, per l'importo riferentesi a ciascun Dirigente, in conti individuali intestati ai singoli Dirigenti iscritti alla Cassa stessa.
- 4) Le prestazioni saranno costituite da rendite vitalizie, reversibili a richiesta dell'interessato, erogabili dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, con possibilita' di liquidazione delle prestazioni sotto forma di capitale.
- 5) Lo Statuto della Cassa Aziendale di Previdenza dovra' prevedere che gli organi di gestione della stessa siano costituiti da rappresentanti dell'Azienda e dei Dirigenti.
- 6) Al fine di correggere la sperequazione tra i trattamenti previdenziali complessivi di cui fruiranno i Dirigenti che alla cessazione del rapporto di lavoro (esclusi i casi di passaggi fra Aziende che abbiano costituito Casse aziendali di previdenza, di dimissioni non consensuali o di licenziamento per colpa del Dirigente) non abbiano maturato un accumulo contributivo pari ad almeno 15 anni di versamenti e quelli di cui fruiranno gli altri dirigenti in grado di maturarli, nonche' di realizzare interventi di solidarieta' a favore dei Dirigenti e di loro familiari che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno, la Cassa di cui al punto 1) promuovera' la costituzione di una Cassa interaziendale di solidarieta' e assistenza per la realizzazione delle finalita' di cui sopra, in favore dei Dirigenti - iscritti all'INPDAI - in servizio al 1.9.86 o successivamente nominati tali o assunti.


Al finanziamento di tale Cassa l'Azienda concorrera' con un contributo stabilito nella misura del 2% del monte salari dei Dirigenti dell'Azienda medesima iscritti all'INPDAI.

2 -  


Eventuali modifiche potranno essere concordate fra il Presidente della Cassa di solidarieta' ed assistenza ed i responsabili delle Aziende interessate.

Gli organi di gestione della Cassa interaziendale di solidarieta' ed assistenza saranno costituiti dai rappresentanti legali delle Casse Aziendali di Previdenza costituite ai sensi art. 1 del presente accordo.


- 7) Per la realizzazione delle finalita' di cui ai precedenti punti 4) e 6) le Casse utilizzeranno i contributi versati quali premi per polizze assicurative per la costituzione di rendite vitalizie da liquidarsi nei termini di cui ai precitati punti 4) e 6).
- 8) In caso di morte del Dirigente prima della risoluzione del rapporto di lavoro, le prestazioni previste dalle polizze verranno liquidate ai beneficiari indicati dal Dirigente o, in mancanza di indicazione di beneficiari, agli eredi legittimi o testamentari. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalla morte, invalidita' permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, o del pensionamento del Dirigente, le polizze potranno essere riscattate su richiesta del medesimo.
- 9) Le spese per la costituzione e la gestione della Cassa di Previdenza saranno a carico dell'Azienda.
- 10) Per quanto concerne la applicazione del presente accordo ai Dirigenti iscritti a gestioni sostitutive dell'INPDAI, le parti si impegnano a incontrarsi per esaminare il problema in correlazione all'evolversi del progetto di riforma del sistema pensionistico.

2- 

11) L'efficacia del presente accordo e' sottoposta a condizione risolutiva espressa nel caso di entrata in vigore di intese o normative a livello nazionale che - per la medesima materia - comportino condizioni di miglior favore per l'azienda e/o per i dirigenti. Le parti stipulanti il presente accordo dovranno comunque incontrarsi per darsi atto di quanto sopra e per procedere ad eventuali armonizzazioni delle due discipline (nazionale ed aziendale), tali, comunque da evitare duplicazioni di onere a carico dell'azienda. In tal caso non trovera' efficacia la condizione risolutiva espressa di cui sopra.

Roma, 18 dicembre 1986

Per la SIP



Per il Coordinamento Nazionale delle  
Rappresentanze Sindacali dei Dirigenti  
SIP

